



FRANCESCO CIRIANNI
 NOTAIO
 Via Ser Petraccolo n. 7
 AREZZO
 Telefono 0575.20304-20305
 Fax 0575.28073
 e-mail: fcirianni@notariato.it

Repertorio n. 32.140

Raccolta n. 21.390

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di marzo
 = 31 MARZO 2021 =

alle ore 18,05

in Arezzo e propriamente nel mio studio.

Innanzitutto a me Dottor **FRANCESCO CIRIANNI**, Notaio residente in Arezzo, con studio alla via Ser Petraccolo n. 7, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Arezzo, senza intervento di testimoni per espressa rinuncia fattavi, col mio consenso, dal costituito, il quale ha tutti i requisiti voluti dalla legge,

è presente il Signor:

BARBIERI ROBERTO ENRICO, nato in Milano il 2 aprile 1965 e domiciliato per ragione della carica in Arezzo, via Isonzo n. 26/28, dirigente ONG, codice fiscale n. BRB RRT 65D02 F205M.

Della cui identità personale io Notaio sono certo. E quivi esso comparente - cittadino italiano - agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**OXFAM ITALIA INTERCULTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A ONLUS**", con sede in Arezzo, via Isonzo n. 26/28, costituita in Italia con atto in data 9 giugno 2003, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena: 01764350516, iscritta al n. AR - 137612 del Repertorio Economico Amministrativo in essere presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Arezzo-Siena,

mi dichiara che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, nei modi e termini previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale, mediante invio dell'avviso di convocazione fatto pervenire a tutti i soci, amministratori e sindaci della società, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

Ordine del Giorno:

1. Modifiche Statutarie inerenti allo svolgimento di "attività di vendita e/o somministrazione di prodotti del commercio equo e solidale o prodotti ad alta valenza etica e ambientale da compiersi in via connessa e strumentale alle attività precedenti".

2. Varie ed eventuali.

Argomenti sui quali tutti gli intervenuti si ritengono sufficientemente informati, ed invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa sarà per adottare.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

assume la Presidenza dell'Assemblea, su unanime designazione dei presenti ed in conformità alle norme statutarie, il signor **BARBIERI ROBERTO ENRICO**, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, richiedente il mio ministero, il quale constata:

- che la presente assemblea è in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta così come risulta dagli atti della società;

- che sono presenti o rappresentati, anche mediante deleghe che vengono acquisite agli atti sociali, previo controllo della loro regolarità da parte del Presidente constatante, ed anche mediante video-collegamento, tramite la piattaforma "Microsoft Teams", così come consentito dall'art. 21 del vigente Statuto Sociale, n. 13 (tredici) soci su n. 16 (sedici) soci aventi diritto al voto, così come risulta dall'Elenco predisposto dal Presidente con l'ausilio della Se-

Registrato ad Arezzo

il 01.06.2021

al N. 3853 Serie IV

Scritto alla C.C.I.A.A. di AR - SI in data 09.04.21
 al n. 137612 R.E.A. con Prot. n. 12214 del 30.04.21

greteria della società e che, omessane la lettura per volontà degli intervenuti tutti e mio consenso, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti i suoi componenti, signori: BARBIERI ROBERTO ENRICO, Presidente, NIBBI PIETRO e SORINEL VASILE GHETAU, Consiglieri;

- che del Collegio Sindacale sono presenti i suoi componenti, signori: MENDICINO STEFANO, Presidente, MASCARUCCI FABRIZIO, Sindaco Effettivo, qui intervenuti mediante video-collegamento, tramite la piattaforma "Microsoft Teams", così come consentito dall'art. 21 del vigente Statuto Sociale;

- che la legittimazione dei presenti all'intervento all'assemblea è stata positivamente verificata dal Presidente constatante;

- che, perciò, la presente Assemblea è validamente costituita essendo stata regolarmente convocata, essendo presenti o rappresentati n. 13 (tredici) soci su n. 16 (sedici) soci aventi diritto al voto, l'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale e, quindi, è pienamente atta a deliberare sugli argomenti di cui all'Ordine del Giorno sopra riportato.

Tutto ciò constatato, il Presidente dell'Assemblea, signor BARBIERI ROBERTO ENRICO, inizia la discussione sugli argomenti di cui al su riportato Ordine del Giorno, ed espone che appare opportuno modificare l'oggetto sociale, adottando un nuovo testo che consenta alla società di abbandonare la qualifica di cooperativa sociale e restando nell'ambito delle cooperative di assumere la qualifica di impresa sociale "per meriti", avendone la società i requisiti indipendentemente dalla qualificazione come cooperativa sociale e ciò al fine di poter svolgere anche l'attività di vendita e/o somministrazione di prodotti del commercio equo e solidale o prodotti ad alta valenza etica e ambientale da compiersi in via connessa e strumentale alle attività precedenti.

Tale variazione statutaria non comporta l'obbligo di versamenti a fondi mutualistici o di altro tipo, in quanto la cooperativa resta tale conservando la qualifica di impresa sociale.

Prosegue il Presidente, esponendo, conseguentemente alla modifica sopra esposta, i motivi che consigliano di variare la denominazione sociale da "Oxfam Italia Intercultura Società Cooperativa Sociale Di Tipo A Onlus" in "Oxfam Italia Intercultura, Società Cooperativa Impresa Sociale", in breve: "Oxfam Italia Intercultura, Soc. coop., Impresa Sociale".

Esponde, infine, il Presidente i motivi che consigliano di adottare un nuovo testo dello Statuto Sociale e, a tal fine, illustra, dettagliatamente, all'Assemblea il testo proposto.

L'assemblea dei soci, udita la relazione del Presidente, ritenuta la opportunità delle modifiche proposte, dopo breve discussione,

all'unanimità delibera:

1 = di modificare l'oggetto sociale, adottando un nuovo testo che consenta alla società di abbandonare la qualifica di cooperativa sociale e restando nell'ambito delle cooperative di assumere la qualifica di impresa sociale "per meriti", avendone la società i requisiti indipendentemente dalla qualificazione come cooperativa sociale e ciò al fine di poter svolgere anche l'attività di vendita e/o somministrazione di prodotti del commercio equo e solidale o prodotti ad alta valenza etica e ambientale da compiersi in via connessa e strumentale alle attività precedenti;

2 = di modificare la denominazione sociale da "Oxfam Italia Intercultura Società Cooperativa Sociale Di Tipo A Onlus" in "Oxfam Italia Intercultura, Società Cooperativa Impresa Sociale", in breve: "Oxfam Italia Intercultura, Soc. coop., Impresa Sociale";

3 = di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale, anche con le modifiche di cui sopra di già apportate: Statuto che, omessane la lettura per volontà degli intervenuti tutti e mio consenso, si allega al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle ore 18,30.

Le spese e tasse del presente atto e conseguenti cedono a carico della società.

Il rogito, contenuto in due fogli di carta, occupa pagine sei, fino a questo punto, scritto parte a macchina, con inchiostro indelebile, da persona di mia fiducia e parte manoscritto da me Notaio a penna, viene sottoscritto e firmato a margine dal costituito e da me Notaio, alle ore 18,30.


Io Notaio ho dato, in assemblea, chiara lettura del presente verbale agli intervenuti che, da me interpellati, mi dichiarano di aver rinvenuto il tutto conforme alla loro volontà ed a quanto si è svolto.

Firmato: ROBERTO ENRICO BARBIERI
FRANCESCO CIRIANNI Notaio

PRESENZE SOCI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' OXFAM ITALIA S.p.A. - VERBALE
 1. CONVOCAZIONE DEL 23/03/2024

N.	COGNOME	NOME	LUOGO NASCITA	DATA NASCITA	DOMICILIO	PRESENZA
1	Lenzi	Ilaria	Firenze	11/02/1975	Via Buonarroti Simoni, 4 - Firenze (FI)	Delega Barbieri
2	Comanducci	Federica	Roma	12/06/1966	Via Senese Aretina, 59 - Sansepolcro (AR)	Presente su piattaforma Teams
3	Nibbi	Pietro	Arezzo	16/11/1966	Via Garibaldi, 35 - Arezzo (AR)	Presente presso sede Notai
4	Tavanti	Daniela	Arezzo	10/05/1973	Via Romagna, 18 - Arezzo (AR)	
5	Luatti	Lorenzo	Montepulciano	16/12/1965	Via Marco Perennio - Arezzo (AR)	Presente su piattaforma Teams
6	Barbieri	Roberto	Milano	02/04/1965	Via San Niccolò, 71 - Firenze (FI)	Presente presso sede Notai
7	Nasi	Lorenzo	Arezzo	12/12/1974	Via S. Domenico, 14 Arezzo (AR)	Delega Nibbi
8	Oxfam Italia					Presente su piattaforma Teams Presidente Sabina Siniscalchi
9	Vaccari	Paola	Firenze	10/06/1940	Via Montanara, 8D Arezzo (AR)	Delega Nibbi
10	Casamenti	Caterina	Montevarchi	04/08/1981	Via F.lli Rosselli, 8 Loro Ciuffenna (AR)	Presente su piattaforma Teams
11	Carboni	Elisa	Arezzo	31/03/1976	Alberoro - Monte San Savino - Via Vallana, 102 (AR)	Presente su piattaforma Teams
12	Mauro	Anna	Cuneo	27/06/1969	Via del Castello Antico, 18 - Anghiari (AR)	
13	Cuku	Laureta	Albania	07/08/1967	Viale Toscana, 103 - SAN GIUSTINO (PG)	
14	Bacciotti	Elisa	Firenze	04/02/1978	Via XX Settembre 12 - SCANDICCI - (FI)	Presente su piattaforma Teams
15	Petrelli	Francesco	Firenze	10/05/1961	Via Chiana 93 - Roma (RM)	Delega e Barbieri Presente su piattaforma Teams
16	Paoli	Lorenzo	Firenze	30/07/1975	Via Lambruschini 37 - Prato (PO)	Presente su piattaforma Teams

32140
21390



Roberto Enrico Barbieri

B

32140

21390

**“OXFAM ITALIA INTERCULTURA, SOCIETA' COOPERATIVA
IMPRESA SOCIALE”**

**NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'
(S T A T U T O)**

*

Preambolo

"Oxfam Italia Intercultura, Società Cooperativa Impresa Sociale" è una società cooperativa nata nel 2010 dalla volontà dell'associazione Oxfam Italia e degli associati all'associazione Centro di Documentazione Città di Arezzo di mettere in comune le competenze e l'esperienza pluriennale maturate in ambito interculturale – oltreché beni materiali e immateriali inclusi metodologie, approcci, patrimonio librario e relazioni maturate con *partner* e istituzioni – sia per facilitare l'integrazione sociale delle famiglie migranti e il loro pieno accesso ai servizi territoriali, sia per favorire il processo di apertura interculturale e la convivenza multi-etnica della società italiana.

*

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1. Denominazione

1. È costituito un ente avente forma giuridica di società cooperativa ai sensi degli artt. 2511 ss. del r.d. n. 262/1942 (“codice civile” o “c.c.”) e qualifica di impresa sociale ai sensi delle disposizioni del d.lgs. n. 112/2017 (“riforma dell’impresa sociale” o “r.i.s.”) e conseguente ulteriore qualifica di ente del terzo settore ai sensi delle disposizioni del d.lgs. n. 117/2017 (“codice del terzo settore” o “c.t.s.”), denominato “Oxfam Italia Intercultura, Società cooperativa, Impresa Sociale”, e in breve “Oxfam Italia Intercultura, Soc. coop., Impresa Sociale”.

Art. 2. Sede

1. La Società ha sede legale nel territorio del Comune di Arezzo.
2. La Società può istituire sedi amministrative diverse dalla sede legale, sedi operative, sedi secondarie, succursali e rappresentanze sia in Italia sia all'estero e opera senza vincoli territoriali.

Art. 3. Durata

1. La durata è stabilita a tempo determinato fino al 31 dicembre 2050. La durata è prorogabile.

Art. 4. Scopo

1. Lo scopo sociale è mutualistico e non lucrativo e coincide con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tutelate e promosse dalla legge.
2. In particolare, lo scopo sociale coincide con il fine di: (a) realizzare l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e delle persone; (b) sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze e migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile; (c) tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità e i principi di democrazia e dello stato di diritto; (d) prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e di rafforzamento delle istituzioni democratiche;
(e) promuovere la coesione sociale riconoscendo e valorizzando la diversità come paradigma della società contemporanea; (f) promuovere l'integrazione sociale, culturale e linguistica.

Art. 5. Oggetto

1. La Società esercita in via stabile e principale attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alle sue attività.

2. In particolare, la Società esercita in via stabile e principale le seguenti attività d'impresa di interesse generale, aventi per oggetto:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, co. 1 e 2, della legge n. 328/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ("s.m.i."), ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge n. 104/1992 s.m.i. e di cui alla legge n. 112/2016 s.m.i. (art. 2, co. 1, lett. "a", r.i.s.);

- interventi e prestazioni sanitarie (art. 2, co. 1, lett. "b", r.i.s.);

- prestazioni socio-sanitarie di cui al d.P.C.M. 14/02/2001 in G.U. n. 129/2001 s.m.i. (art. 2, co. 1, lett. "c", r.i.s.);

- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge n. 53/2008 s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 2, co. 1, lett. "d", r.i.s.), ivi comprese le attività per il personale docente e per il personale della scuola in metodologie e attività laboratoriali, alternanza scuola-lavoro, educazione interculturale, inclusione scolastica sociale, dialogo interculturale e interreligioso, cittadinanza attiva e legalità;

- formazione universitaria e post-universitaria (art. 2, co. 1, lett. "g", r.i.s.);

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 2, co. 1, lett. "h", r.i.s.);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 2, co. 1, lett. "i", r.i.s.);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

- cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge n. 125/2014 s.m.i.;

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (art. 2, co. 1, lett. "o", r.i.s.);

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori molto svantaggiati di cui all'art. 2 del regolamento n. 651/2014/UE s.m.i., delle persone svantaggiate o con disabilità di cui all'art. 112 d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., delle persone beneficiarie di protezione internazionale di cui al d.lgs. n. 251/2007 s.m.i. e delle persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'art. 2, co. 4, legge n. 1228/1954 s.m.i. che versino

in condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia (art. 2, co. 1, lett. "p", r.i.s.);

- alloggio sociale ai sensi del d.m. Infrastrutture 22/04/2008 s.m.i. nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 2, co. 1, lett. "q", r.i.s.);

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 2, co. 1, lett. "r", r.i.s.), ivi comprese le attività di mediazione linguistico-culturale, di insegnamento della lingua italiana come seconda lingua e di gestione di servizi di animazione interculturale;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 2, co. 1, lett. "v", r.i.s.).

3. Indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa si considera di interesse generale quando occupa lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità, persone beneficiarie di protezione internazionale e persone senza fissa dimora in misura maggiore o uguale al 30% del totale dei lavoratori. Ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori molto svantaggiati non possono contare per più di un terzo e per più di 24 mesi dall'assunzione.

4. Le attività d'impresa di interesse generale si considerano esercitate in via stabile e principale quando i relativi ricavi sono superiori al 70% del totale dei ricavi, calcolato secondo la normativa vigente.

5. Oltre alle attività d'impresa di interesse generale sopra indicate, la Società può esercitare le attività ad esse connesse e strumentali, ivi incluse: (a) l'attività di consulenza alle imprese in materia di sostenibilità sociale e di rispetto dei diritti umani, anche attraverso la concessione in licenza di disciplinari e metodologie della Società; (b) l'attività di prestazione di servizi al lavoro e all'orientamento, di prestazione di servizi finalizzati all'incontro fra domanda e offerta di lavoro, di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro, di sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori e di prestazione di ogni altro servizio connesso o strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l'impiego diverso da quelli sottoposti alle procedure di autorizzazione e da quelli riservati dalla legge in via esclusiva ai soggetti pubblici. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute idonee od opportune e può prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società italiane ed estere, aventi oggetto sociale analogo, affine o connesso al proprio, purché tali operazioni non siano svolte in via prevalente e, trattandosi di operazioni finanziarie, queste non siano dirette alla raccolta del risparmio nei confronti del pubblico e siano comunque svolte nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

Art. 6 Responsabilità

1. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio sociale.

Titolo II – Conferimenti, patrimonio e capitale sociale

Art. 7. Conferimenti

1. I conferimenti sono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio sociale iniziale ovvero al suo successivo aumento.

2. I conferimenti possono avere per oggetto denaro ovvero beni in natura o crediti, ma non possono avere per oggetto prestazioni d'opera o servizi.

3. I conferimenti sottoscritti devono essere eseguiti conformemente a quanto previsto dalla legge e dallo statuto.

Art. 8. Patrimonio sociale e patrimonio netto

1. Il patrimonio sociale è il complesso di attività e passività facenti capo alla Società; il relativo valore risulta dal bilancio d'esercizio; è inizialmente pari alla somma dei valori dei singoli conferimenti ed è successivamente pari al valore accertato periodicamente mediante approvazione del bilancio d'esercizio.

2. Il patrimonio netto è la valutazione in denaro della differenza tra attività e passività costituenti il patrimonio sociale; il relativo valore risulta dal bilancio d'esercizio ed è pari alla somma tra capitale sociale nominale e riserve, eventualmente aumentata degli utili o diminuita delle perdite.

Art. 9. Capitale sociale nominale

1. Il capitale sociale nominale è la valutazione in denaro dei conferimenti ed è pari alla somma dei valori nominali delle azioni emesse.

2. Il capitale sociale nominale è variabile e la variazione non comporta modificazione dello statuto.

Titolo III - Partecipazioni dei soci e altri strumenti finanziari

Art. 10. Azioni

1. Le partecipazioni dei soci al capitale sociale nominale sono rappresentate da azioni. Le azioni sono nominative, possono essere emesse in numero illimitato, sono indivisibili e non possono essere oggetto di comproprietà.

2. Le azioni hanno tutte uguale valore nominale. Il valore nominale della singola azione è stabilito in euro 25,00.

3. Le azioni attribuiscono tutte uguali diritti. Tuttavia, l'assemblea ordinaria può deliberare l'emissione di azioni di sovvenzione ai sensi dell'art. 4 della legge n. 59/1992 s.m.i. e di azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art. 5 della legge n. 59/1992 s.m.i..

4. Le azioni non sono rappresentate da titoli o incorporate in documenti, che non possono essere emessi.

5. Le azioni possono essere oggetto di trasferimento di proprietà in favore di soci o di terzi previa autorizzazione deliberata dall'organo amministrativo secondo le modalità e i termini di cui all'art. 2530 c.c..

Art. 11. Strumenti finanziari diversi dalle azioni

1. Oltre alle azioni ordinarie, alle azioni di sovvenzione e alle azioni di partecipazione cooperativa, la Società può emettere altri strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi.

2. L'emissione di strumenti finanziari partecipativi comunque denominati è deliberata dall'assemblea straordinaria. Gli strumenti finanziari partecipativi attribuiscono ai loro possessori gli stessi diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti dalle azioni ordinarie con esclusione del diritto di voto. Gli strumenti finanziari partecipativi attribuiscono ai loro possessori gli stessi doveri attribuiti dalle azioni ordinarie ai soci persone fisiche. Gli strumenti finanziari partecipativi possono essere oggetto di trasferimento di proprietà in favore di altri possessori, di soci o di terzi previa autorizzazione deliberata dall'organo amministrativo secondo le modalità e i termini di cui all'art. 2530 c.c.. Si applica per il resto la disciplina in materia di azioni ordinarie prevista dal presente statuto, in quanto compatibile, e l'art. 2526 c.c..

3. L'emissione degli strumenti finanziari non partecipativi denominati obbligazioni e degli altri strumenti finanziari non partecipativi comunque denominati è deliberata dall'assemblea straordinaria nei limiti e secondo le modalità sta-

biliti dalla legge.

Titolo III – Soci

Art. 12. Numero

1. Il numero dei soci non può essere inferiore a nove ed è illimitato.

Art. 13. Requisiti

1. Possono essere soci le persone fisiche maggiori di anni 18, cittadini italiani o stranieri o apolidi, e le persone giuridiche pubbliche o private, con sede legale in Italia o all'estero, nei cui statuti sia indicato uno scopo e un oggetto compatibile con lo scopo e l'oggetto della Società.

2. Non possono essere soci l'interdetto, l'inabilitato, la persona a carico della quale è stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza ovvero lo stato di sovraindebitamento, il condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi, la persona che esercita per conto proprio o di terzi un'attività economica concorrente con quella esercitata dalla Società.

Art. 14. Ammissione

1. Chiunque intenda essere ammesso quale socio ha l'onere di presentare domanda di ammissione alla Società.

2. La domanda di ammissione è esaminata dal consiglio di amministrazione e dallo stesso accettata.

3. In caso di delibera di ammissione, essa è comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda e annotata a cura del consiglio di amministrazione nel libro dei soci; la delibera si intende di ammissione se non comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda. In caso di delibera di rigetto, essa deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda e l'interessato può proporre opposizione innanzi all'assemblea entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Art. 15. Diritti

1. Il socio ha diritto di intervento in assemblea.

2. Il socio persona fisica ha diritto ad un solo voto in assemblea indipendentemente dal numero di azioni sottoscritte e versate. Il socio persona giuridica ha diritto: (i) ad un solo voto, se il complessivo valore nominale delle azioni sottoscritte e versate è minore di euro 20.000; (ii) a due voti, se il complessivo valore nominale delle azioni sottoscritte e versate è uguale o maggiore di euro 20.000; (iii) a tre voti, se il complessivo valore nominale delle azioni sottoscritte e versate è uguale o maggiore di euro 30.000; (iv) a quattro voti, se il complessivo valore nominale delle azioni sottoscritte e versate è uguale o maggiore di euro 40.000; (v) a cinque voti, se il complessivo valore nominale delle azioni sottoscritte e versate è uguale o maggiore di euro 50.000.

3. Il socio ha diritto di partecipare alla ripartizione degli utili in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato del 2,5% rispetto al capitale effettivamente versato, e comunque entro i limiti previsti dall'art. 3, co. 3, r.i.s..

Art. 16. Doveri

1. Il socio è tenuto al pagamento delle azioni sottoscritte entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione ed è altresì tenuto al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio d'esercizio.

2. Il socio persona fisica non può detenere un numero di azioni di valore nomi-

nale complessivamente superiore ad euro 100.000.

3. Il socio è tenuto all'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla legge e dal presente statuto.

Art. 17. Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde al verificarsi delle seguenti cause:

- a) recesso;
- b) morte del socio persona fisica ovvero estinzione del socio persona giuridica;
- c) esclusione.

2. Il recesso da parte del socio non può essere parziale e può essere esercitato quando non abbia concorso alle deliberazioni riguardanti (i) la modifica dell'oggetto sociale, (ii) la trasformazione della Società, (iii) il trasferimento della sede sociale all'estero, (iv) la revoca dello stato di liquidazione, (v) la modifica dei diritti dei soci, (vi) la proroga del termine della Società, (vii) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni e (viii) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il socio che intende recedere deve comunicare la propria intenzione alla Società. La comunicazione del socio recedente deve avvenire con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento entro 30 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dalla data in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. Se non sussistono i presupposti, il consiglio di amministrazione deve comunicarlo al socio con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento entro 60 giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di recesso. In questo caso, il socio può proporre opposizione innanzi al tribunale entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

3. La morte del socio persona fisica non determina il trasferimento della qualità di socio agli eredi. L'estinzione del socio persona giuridica non determina il trasferimento della qualità di socio alle persone che gli succedono nei relativi diritti.

4. L'esclusione del socio è disposta dal consiglio di amministrazione (i) quando il socio non abbia pagato le azioni sottoscritte entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, (ii) quando il socio si sia reso responsabile di gravi inadempimenti alle obbligazioni derivanti dalla legge o dal presente statuto, (iii) quando il socio perda i requisiti richiesti dal presente statuto. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio escluso con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Il socio escluso può proporre opposizione innanzi al tribunale entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

5. Il rimborso delle azioni in favore dei soci receduti, dei soci esclusi, degli eredi dei soci persone fisiche morte e dei successori dei soci persone giuridiche estinte avviene secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge. Il rimborso non comprende il sovrapprezzo eventualmente versato al momento dell'ammissione. Il rimborso non può essere maggiore del capitale effettivamente versato, eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3, co. 3, lett. a), r.i.s., senza ulteriori interessi.

Titolo IV – Organi

Art. 18. Elenco

1. La Società si avvale dei seguenti organi:

- a) assemblea;
- b) consiglio di amministrazione;
- c) collegio sindacale;

d) revisore, ove nominato.

Capo I – Assemblea

Art. 19. Natura e composizione

1. L'assemblea è organo necessario della Società.
2. L'assemblea è organo collegiale composto da tutti i soci.
3. L'assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria a seconda dell'oggetto delle deliberazioni.

Art. 20. Competenze

1. All'assemblea è attribuito il potere deliberativo nelle materie riservate alla sua competenza dallo statuto.
2. L'assemblea in sede ordinaria delibera:
 - a) sull'approvazione del programma annuale;
 - b) sull'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale;
 - c) sulla distribuzione degli utili;
 - d) sulla determinazione del numero di amministratori;
 - e) sulla nomina di amministratori, sindaci e presidente del collegio sindacale, revisore;
 - f) sulla determinazione del compenso di amministratori, sindaci, revisore;
 - g) sulla revoca di amministratori, sindaci, revisore;
 - h) sull'esperimento dell'azione di responsabilità contro amministratori, sindaci, revisore;
 - i) sull'emissione di azioni di sovvenzione ai sensi dell'art. 4 della legge n. 59/1992 s.m.i.;
 - j) sull'emissione di azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art. 5 della legge n. 59/1992 s.m.i.;
 - k) sull'approvazione di eventuali regolamenti gerarchicamente subordinati al presente statuto.
3. L'assemblea in sede straordinaria delibera:
 - a) sulla proroga del termine di durata della Società;
 - b) sull'emissione di strumenti finanziari partecipativi;
 - c) sull'emissione di obbligazioni e di altri strumenti finanziari non partecipativi;
 - d) sulle modificazioni dello statuto;
 - e) sullo scioglimento della Società;
 - f) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori.

Art. 21. Funzionamento

1. L'assemblea esercita le proprie competenze collegialmente secondo le regole di seguito indicate.
2. L'assemblea può essere convocata dal consiglio di amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno. L'assemblea deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale; se il consiglio di amministrazione non provvede, l'assemblea deve essere convocata dal collegio sindacale entro i successivi 30 giorni; se il collegio sindacale non provvede, la convocazione è ordinata dal tribunale su ricorso di ciascun socio. L'assemblea deve essere convocata dal consiglio di amministrazione ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci entro 10 giorni dalla data della richiesta; se il consiglio di amministrazione non provvede, l'assemblea deve essere convocata dal collegio sindacale entro i successivi 10 giorni; se il collegio sindacale non provvede, la

convocazione è ordinata dal tribunale su ricorso di ciascun socio. L'assemblea è convocata nel territorio della Repubblica Italiana mediante avviso contenente l'indicazione di giorno, ora e luogo dell'adunanza sia in prima convocazione sia in seconda convocazione (il cui giorno non può coincidere con il giorno indicato per la prima convocazione) e l'indicazione dell'ordine del giorno, insieme al modulo per la delega di voto; entro 15 giorni prima di quello fissato per la riunione, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; se la Società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, l'avviso può essere comunicato a tutti i soci, amministratori, sindaci e revisore, ove nominato, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento entro 8 giorni prima di quello fissato per la riunione; l'avviso di convocazione può prevedere che la riunione si svolga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei soci partecipanti e l'esercizio dei relativi diritti di intervento e di voto. In assenza di convocazione ovvero in presenza di convocazione irregolare, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti tutti i soci e la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e il revisore, ove nominato.

3. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona eletta dalla maggioranza degli intervenuti; il presidente dell'assemblea nomina il segretario dell'assemblea, verifica la legittimazione degli intervenuti, verifica la validità della costituzione dell'assemblea, accerta la validità delle deliberazioni e invita il segretario dell'assemblea a redigere corrispondente verbale che deve essere sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario dell'assemblea e trascritto in apposito registro tenuto a cura del consiglio di amministrazione.

4. Ciascun socio ha diritto di intervento e ha diritto ad un solo voto, salvo il riconoscimento di un numero maggiore di voti in favore dei soci persone giuridiche al ricorrere delle condizioni previste dal presente statuto. Il diritto di intervento e il diritto di voto possono essere esercitati dal socio (i) mediante manifestazione dell'intervento e del voto direttamente durante l'assemblea ovvero (ii) mediante manifestazione dell'intervento e del voto con mezzi di telecomunicazione o per corrispondenza ovvero (iii) mediante manifestazione dell'intervento e del voto a mezzo rappresentante, con precisazione che l'esercizio del diritto di intervento e del diritto di voto a mezzo rappresentante presuppone il conferimento di delega scritta ad altro socio che, complessivamente, non può rappresentare in assemblea più di 10 soci.

5. L'assemblea ordinaria in prima convocazione richiede il *quorum* costitutivo della metà dei soci e il *quorum* deliberativo della maggioranza degli intervenuti; l'assemblea ordinaria in seconda convocazione non richiede alcun *quorum* costitutivo e richiede il *quorum* deliberativo della maggioranza degli intervenuti; l'assemblea straordinaria in prima convocazione richiede il *quorum* costitutivo della metà degli soci e il *quorum* deliberativo dei due terzi degli intervenuti; l'assemblea straordinaria in seconda convocazione richiede il *quorum* costitutivo di un terzo dei soci e il *quorum* deliberativo dei due terzi degli intervenuti. Se la Società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, si applica l'art. 2369, co. 5, c.c. in quanto compatibile. In caso di invalidità delle deliberazioni dell'assemblea, si applicano gli artt. 2377 ss. c.c. in quanto compatibili.

Art. 22. Natura e composizione

1. Il consiglio di amministrazione è organo necessario della Società.
2. Il consiglio di amministrazione è organo collegiale composto da un numero dispari di persone fisiche compreso tra 3 e 9, nominate dall'assemblea tra i soci ovvero tra i non soci, ma la maggioranza degli amministratori deve essere rappresentata da soci persone fisiche ovvero da persone fisiche indicate da soci persone giuridiche. Il consiglio di amministrazione deve nominare il presidente del consiglio di amministrazione tra gli amministratori nella sua prima riunione, con precisazione che non può essere nominato presidente del consiglio di amministrazione il rappresentante degli enti di cui all'art. 4, co. 3, r.i.s..
3. Ai fini dell'eleggibilità, l'amministratore deve possedere i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza: (a) con riferimento ai requisiti di onorabilità, l'amministratore non deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione; (b) con riferimento ai requisiti di professionalità, l'amministratore deve aver maturato un'esperienza almeno triennale quale amministratore o quale direttore in enti o società; (c) con riferimento ai requisiti di indipendenza, l'amministratore non deve essere socio illimitatamente responsabile ovvero membro degli organi sociali di società concorrenti né deve esercitare attività concorrente per conto proprio o di terzi. È inoltre ineleggibile alla carica di amministratore: (a) l'interdetto; (b) l'inabilitato; (c) la persona a carico della quale è stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza ovvero lo stato di sovraindebitamento; (d) il condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi. È incompatibile con la carica di amministratore: (a) la carica di sindaco; (b) la carica di revisore; (c) qualunque altra carica che per motivi di legittimità o di opportunità sia in palese contrasto con la carica di amministratore. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.
4. Ciascun amministratore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
5. Ciascun amministratore ha diritto al compenso nella misura eventualmente determinata dall'assemblea, purché entro i limiti previsti dalla legge, e ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio ufficio.
6. La cessazione dalla carica di amministratore si perde al verificarsi delle seguenti cause: (a) scadenza del termine; (b) dimissioni; (c) morte; (d) revoca da parte dell'assemblea che può avvenire in ogni tempo e salvo il diritto al risarcimento del danno se non sussiste la giusta causa. Quando un amministratore cessa dalla carica per scadenza del termine, questi rimane in carica fino alla nomina del nuovo amministratore. Quando un amministratore cessa dalla carica per dimissioni, morte o revoca: (a) se gli amministratori rimasti in carica sono più della metà degli amministratori nominati, allora gli amministratori superstiti nominano un sostituto che rimane in carica fino alla successiva assemblea, che potrà confermarlo o sostituirlo; (b) se gli amministratori rimasti in carica sono meno della metà degli amministratori nominati, allora gli amministratori superstiti convocano l'assemblea affinché provveda alla nomina di un sostituto, che rimane in carica fino alla scadenza del termine degli amministratori in carica all'atto della nomina; (c) se gli amministratori sono tutti cessati, allora il collegio sindacale, che nel frattempo può compiere gli atti di or-

dinaria amministrazione, deve convocare d'urgenza l'assemblea affinché provveda alla ricostituzione dell'organo.

7. Gli amministratori sono civilmente responsabili del loro operato verso la Società secondo le norme del mandato e sono tenuti al risarcimento del danno quando non adempiano ai doveri ad essi imposti dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. La responsabilità civile degli amministratori è solidale, ma la responsabilità non si estende all'amministratore che abbia manifestato il proprio dissenso e lo abbia fatto annotare negli appositi verbali, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è deliberata dall'assemblea e può essere esercitata dai soci ai sensi degli artt. 2393 e 2393-bis c.c.. Gli amministratori sono civilmente responsabili del loro operato anche verso i creditori sociali, i singoli soci e i terzi. Si applicano in quanto compatibili gli artt. 2394, 2394-bis e 2395 c.c..

Art. 23. Competenze

1. Al consiglio di amministrazione è attribuito il potere di amministrazione della Società e al presidente del consiglio di amministrazione è attribuito il potere di rappresentanza legale, interna ed esterna, sostanziale e processuale, della Società.

2. Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge; ad essi, se nominati, spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei poteri agli stessi conferiti.

3. Il consiglio di amministrazione può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, institori e direttori anche generali, stabilendone i poteri.

Art. 24. Funzionamento

1. Il consiglio di amministrazione esercita le proprie competenze collegialmente secondo le regole indicate ai successivi commi del presente articolo e il presidente del consiglio di amministrazione esercita le proprie competenze individualmente.

2. Il consiglio di amministrazione può essere convocato dal suo presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato dal suo presidente ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno un amministratore entro 10 giorni dalla data della richiesta; se il presidente del consiglio di amministrazione non provvede, la convocazione è disposta dal collegio sindacale su richiesta di ciascun amministratore entro 10 giorni dalla data della richiesta; se il collegio sindacale non provvede, la convocazione è ordinata dal tribunale su ricorso di ciascun amministratore. Il consiglio di amministrazione è convocato nel territorio della Repubblica Italiana mediante avviso contenente l'indicazione di giorno, ora e luogo della riunione e l'indicazione dell'ordine del giorno; almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, l'avviso deve essere comunicato a tutti gli amministratori, ai sindaci e al revisore, ove nominato, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; l'avviso di convocazione può prevedere che la riunione si svolga con mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione degli amministratori partecipanti e l'esercizio dei relativi diritti di intervento e di voto. In assenza di convocazione ovvero in presenza di convocazione irregolare, il consiglio di amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono intervenuti tutti gli amministratori.

3. La riunione del consiglio di amministrazione è presieduta dal suo presiden-

te o, in mancanza, dalla persona eletta dalla maggioranza degli intervenuti; il presidente della riunione nomina il segretario della riunione, verifica la legittimazione degli intervenuti, verifica la validità della costituzione del consiglio di amministrazione, accerta la validità delle deliberazioni e invita il segretario a redigere corrispondente verbale che deve essere sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario della riunione e trascritto in apposito registro tenuto a cura del consiglio di amministrazione.

4. Ciascun amministratore ha diritto di intervento e ha diritto ad un solo voto. Il diritto di intervento e il diritto di voto possono essere esercitati dall'amministratore (a) mediante manifestazione dell'intervento e del voto direttamente durante la riunione del consiglio di amministrazione ovvero (b) mediante manifestazione dell'intervento e del voto con mezzi di telecomunicazione o per corrispondenza.

5. Il consiglio di amministrazione richiede il *quorum* costitutivo della metà degli amministratori e il *quorum* deliberativo della maggioranza degli intervenuti. In caso di invalidità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, si applica l'art. 2388, co. 4, c.c. in quanto compatibile.

Capo III – Collegio sindacale

Art. 25. Natura e composizione

1. Il collegio sindacale è organo necessario della Società.

2. Il collegio sindacale è organo collegiale composto da tre persone fisiche-membri effettivi e da due persone fisiche-membri supplenti, nominate dall'assemblea, tra i soci ovvero tra i non soci. L'assemblea deve nominare il presidente del collegio sindacale tra i sindaci.

3. Ai fini dell'eleggibilità, i sindaci devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza: (a) con riferimento ai requisiti di onorabilità, i sindaci non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione; (b) con riferimento ai requisiti di professionalità, i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti ovvero nell'albo dei dottori commercialisti ovvero negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia ovvero appartenere al ruolo dei professori universitari di in materie economiche o giuridiche, con precisazione che – laddove al collegio sindacale non sia attribuito il potere di revisione legale dei conti – solo un sindaco effettivo e un sindaco supplente devono essere revisori legali dei conti, mentre – laddove al collegio sindacale sia attribuito anche il potere di revisione legale dei conti – tutti i sindaci devono essere revisori legali dei conti; (c) con riferimento ai requisiti di indipendenza, il sindaco non deve essere socio illimitatamente responsabile ovvero membro degli organi sociali di società concorrenti né deve esercitare attività concorrente per conto proprio o di terzi. È inoltre ineleggibile alla carica di sindaco: (a) l'interdetto; (b) l'inabilitato; (c) la persona a carico della quale è stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza ovvero lo stato di sovraindebitamento; (d) i condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi. È incompatibile con la carica di sindaco: (a) la carica di amministratore; (b) la carica di revisore; (c) qualunque altra carica che per motivi di legittimità o di opportunità sia in palese contrasto con la carica di sindaco. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dalle disposizioni di cui all'art. 2399 c.c. e al d.lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli en-

ti privati in controllo pubblico.

4. Ciascun sindaco dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

5. Ciascun sindaco ha diritto al compenso nella misura eventualmente determinata dall'assemblea, purché entro i limiti previsti dalla legge, e ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio ufficio.

6. La cessazione dalla carica di sindaco si perde al verificarsi delle seguenti cause: (a) scadenza del termine; (b) dimissioni; (c) morte; (d) revoca per giusta causa da parte dell'assemblea. Quando un sindaco cessa dalla carica per scadenza del termine, questi rimane in carica fino alla nomina del nuovo sindaco. Quando un sindaco cessa dalla carica per dimissioni, morte o revoca: (a) se la somma tra numero di sindaci rimasti in carica e numero di sindaci supplenti è almeno pari al numero di sindaci necessari al completamento del collegio sindacale, allora subentrano i sindaci supplenti che rimangono in carica fino alla successiva riunione dell'assemblea, che potrà confermarli nominando nuovi sindaci supplenti o sostituirli nominando nuovi sindaci effettivi; (b) se la somma tra numero di sindaci rimasti in carica e numero di sindaci supplenti è inferiore al numero di sindaci necessari al completamento del collegio sindacale, allora il consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea affinché provveda alla ricostituzione dell'organo.

7. I sindaci sono civilmente responsabili del loro operato verso la Società secondo le norme del mandato e sono tenuti al risarcimento del danno quando non adempiano ai doveri ad essi imposti dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. La responsabilità civile dei sindaci è solidale con quella degli amministratori quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. L'azione di responsabilità contro i sindaci è deliberata dall'assemblea e può essere esercitata dai soci ai sensi degli artt. 2393 e 2393-bis c.c.. I sindaci sono civilmente responsabili del loro operato anche verso i creditori sociali, i singoli soci e i terzi. Si applicano in quanto compatibili gli artt. 2394, 2394-bis e 2395 c.c.

Art. 26. Competenze

1. Al collegio sindacale è attribuito il potere di controllo di legittimità sugli atti di amministrazione posti in essere dagli organi preposti. In particolare, il collegio sindacale deve vigilare (a) sull'osservanza della legge e dello statuto, (b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte degli amministratori e dei soci anche con riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, (c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile curato dagli amministratori anche ai sensi dell'art. 2086, co. 2, c.c. e sul suo concreto funzionamento, (d) sull'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, (e) sulla conformità del bilancio sociale alle linee guida di cui all'art. 9, co. 2, r.i.s.. Al collegio sindacale è anche attribuito il dovere di redigere la relazione ex art. 2429 c.c., da allegare al progetto di bilancio d'esercizio.

2. Se la Società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se la Società non supera per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati all'art. 2435-bis, co. 1, c.c., al collegio sindacale è anche attribuito il potere di revisione legale dei conti; in questo caso, al collegio sindacale è anche attribuito il dovere di redigere la relazione ex art. 14 d.lgs. n. 39/2010 s.m.i., da allegare al progetto di bilancio d'esercizio.

3. Al fine di consentire l'esercizio dei doveri di cui ai precedenti commi, il

collegio sindacale può effettuare ispezioni presso i soggetti cui è applicabile lo statuto e può richiedere ad essi informazioni ed esibizione di documenti e può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea, salvi i poteri di cui agli artt. 2405, 2406, 2408 e 2409 c.c..

Art. 27. Funzionamento

1. Il collegio sindacale esercita le proprie competenze collegialmente secondo le regole indicate ai successivi commi del presente articolo.
2. Il collegio sindacale può essere convocato dal suo presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno ogni 90 giorni. Il collegio sindacale deve essere convocato dal suo presidente ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno un sindaco entro 10 giorni dalla data della richiesta; se il presidente del collegio sindacale non provvede, la convocazione è ordinata dal tribunale su ricorso di ciascun sindaco. Il collegio sindacale è convocato nel territorio della Repubblica Italiana mediante avviso contenente l'indicazione di giorno, ora e luogo della riunione e l'indicazione dell'ordine del giorno; almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, l'avviso deve essere comunicato a tutti i sindaci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; l'avviso di convocazione può prevedere che la riunione si svolga con mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei sindaci partecipanti e l'esercizio dei relativi diritti di intervento e di voto. In assenza di convocazione ovvero in presenza di convocazione irregolare, il collegio sindacale si reputa regolarmente costituito quando sono intervenuti tutti i sindaci.
3. La riunione del collegio sindacale è presieduta dal suo presidente o, in mancanza, dalla persona eletta dalla maggioranza degli intervenuti; il presidente della riunione nomina il segretario della riunione, verifica la legittimazione degli intervenuti, verifica la validità della costituzione del collegio sindacale, accerta la validità delle deliberazioni e invita il segretario a redigere corrispondente verbale che deve essere sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario della riunione e trascritto in apposito registro tenuto a cura del collegio sindacale.
4. Ciascun sindaco ha diritto di intervento e ha diritto ad un solo voto. Il diritto di intervento e il diritto di voto possono essere esercitati dal sindaco (a) mediante manifestazione dell'intervento e del voto direttamente durante la riunione del collegio sindacale ovvero (b) mediante manifestazione dell'intervento e del voto con mezzi di telecomunicazione o per corrispondenza.
5. Il collegio sindacale richiede il *quorum* costitutivo della metà dei sindaci e il *quorum* deliberativo della maggioranza degli intervenuti. In caso di invalidità delle deliberazioni del collegio sindacale, si applica l'art. 2388, co. 4, c.c. in quanto compatibile.

Capo IV – Revisore

Art. 28. Natura e composizione

1. Il revisore è organo eventuale della Società. Il revisore è organo necessario della Società quando al collegio sindacale non è attribuito il potere di revisione legale dei conti.
2. Il revisore è organo unipersonale composto da una persona fisica con qualifica di revisore legale dei conti ovvero da una persona giuridica con qualifica di società di revisione legale dei conti, ed è nominato dall'assemblea.
3. Ai fini dell'eleggibilità, il revisore deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge. È incompatibile con la carica di revisore: (a) la carica di amministratore; (b) la carica di sindaco della

Società ovvero di società controllate o controllanti; (c) qualunque altra carica che per motivi di legittimità o di opportunità sia in palese contrasto con la carica di revisore.

4. Il revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

5. Il revisore ha diritto al compenso nella misura eventualmente determinata dall'assemblea, purché entro i limiti previsti dalla legge, e ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio ufficio.

6. La cessazione dalla carica di revisore si perde al verificarsi delle seguenti cause: (a) scadenza del termine; (b) dimissioni; (c) morte del revisore-persona fisica o estinzione del revisore-persona giuridica; (d) revoca per giusta causa da parte dell'assemblea. Quando il revisore cessa dalla carica per scadenza del termine, questi rimane in carica fino alla nomina del nuovo revisore. Quando il revisore cessa dalla carica per dimissioni, morte/estinzione o revoca, allora il consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea affinché provveda alla ricostituzione dell'organo.

7. Il revisore è civilmente responsabile del suo operato verso la Società secondo le norme del mandato ed è tenuto al risarcimento del danno quando non adempia ai doveri ad egli imposti dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze. La responsabilità civile del revisore è solidale con quella degli amministratori quando il danno non si sarebbe prodotto se egli avesse vigilato in conformità degli obblighi della sua carica. L'azione di responsabilità contro il revisore è deliberata dall'assemblea e può essere esercitata dai soci ai sensi degli artt. 2393 e 2393-bis c.c.. Il revisore è civilmente responsabile del suo operato anche verso i creditori sociali, i singoli soci e i terzi. Si applicano in quanto compatibili gli artt. 2394, 2394-bis e 2395 c.c.

Art. 29. Competenze

1. Al revisore è attribuito il potere di revisione legale dei conti e, a questo fine, gli è attribuito il potere di effettuare ispezioni presso i soggetti cui è applicabile lo statuto e di richiedere ad essi informazioni ed esibizione di documenti e gli è attribuita la facoltà di partecipare senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea. Al revisore è anche attribuito il dovere di redigere la relazione ex art. 14 d.lgs. n. 39/2010 s.m.i., da allegare al progetto di bilancio d'esercizio.

Art. 30. Funzionamento

1. Il revisore esercita le proprie competenze individualmente.

Titolo V – Disposizioni contabili

Art. 31. Esercizio sociale, bilancio d'esercizio e bilancio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° aprile e termina il 31 marzo di ogni anno solare.

2. Il bilancio d'esercizio è il documento redatto – a seconda dei casi – in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 2423 ss., 2435-bis o 2435-ter c.c., tenendo conto dell'osservanza dei principi generali di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico d'esercizio. Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e deve essere corredato della relazione ex art. 2428 c.c. redatta dagli amministratori, della relazione ex art. 2429 c.c. redatta dal collegio sindacale e della relazione ex art. 14 d.lgs. n. 39/2010 s.m.i. redatta dal collegio sindacale o dal revisore, ove nominato.

3. Il bilancio sociale è il documento redatto secondo le linee guida adottate

con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Art. 32. Approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale

1. L'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale è deliberata dall'assemblea ordinaria.
2. Ai fini dell'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, deve essere osservata la seguente procedura:
 - a) il consiglio di amministrazione deve redigere il progetto di bilancio d'esercizio, la relazione ex art. 2428 c.c. e il progetto di bilancio sociale e deve trasmettere tali documenti al collegio sindacale e al revisore, ove nominato, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale precedente;
 - b) il sindaco e il revisore, ove nominato, devono redigere la relazione ex art. 2429 c.c. e la relazione ex art. 14 d.lgs. n. 39/2010 s.m.i. e devono trasmettere tali documenti al consiglio di amministrazione entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale precedente;
 - c) il consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente (prorogabili a 180 giorni quando lo richiedono particolari esigenze, salvo il dovere di segnalare tali esigenze nella relazione ex art. 2428 c.c.) e deve trasmettere ai soci il progetto di bilancio d'esercizio, la relazione ex art. 2428 c.c., la relazione ex art. 2429 c.c., la relazione ex art. 14 d.lgs. n. 39/2010 s.m.i. e il progetto di bilancio sociale entro 15 giorni prima della data dell'assemblea;
 - d) l'assemblea ordinaria può approvare, rigettare o modificare il progetto di bilancio d'esercizio e il progetto di bilancio sociale sottoposti al suo esame;
 - e) una volta approvato, il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale devono essere depositati presso il registro delle imprese e pubblicati sul sito internet della Società entro 30 giorni dalla relativa approvazione da parte dei soci.

Art. 33. Distribuzione degli utili

1. La Società non può distribuire né direttamente né indirettamente utili tra i soci, salvo il rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge e dal presente statuto. Nel rispetto di tali limiti e modalità, la destinazione degli utili e la loro eventuale distribuzione tra i soci è deliberata dall'assemblea ordinaria contemporaneamente alla delibera che approva il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale.
2. In particolare, l'assemblea è tenuta a destinare: (a) il 30% degli utili netti annuali al fondo di riserva legale; (b) il 10% degli utili netti annuali al fondo di riserva statutaria; (c) il 3% degli utili netti annuali ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione. L'assemblea può destinare altri utili al fondo di riserva volontaria. L'assemblea non può distribuire le riserve tra i soci.
3. Dedotti gli utili destinati alle riserve di cui al precedente comma, l'assemblea può distribuire utili ai soci, purché in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali aumentato del 2,5% rispetto al capitale effettivamente versato e comunque entro i limiti previsti dall'art. 3, co. 3, r.i.s.. L'assemblea può anche remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci, purché in misura non superiore al 2% rispetto limite di distribuzione degli utili ai soci.

4. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, la Società deve destinare i residui utili netti allo svolgimento dell'attività statutaria ovvero ad incremento del patrimonio.

5. Dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, la Società può tuttavia destinare una quota inferiore al 50% degli utili netti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili sono stati prodotti;

b) alla distribuzione di dividendi ai soci in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato del 2,5% rispetto al capitale effettivamente versato;

c) a erogazioni gratuite in favore di enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali che non siano soci della Società o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Art. 34. Ristorni

1. Il bilancio d'esercizio deve riportare separatamente i dati relativi alle attività svolte con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche, e deve riportare separatamente nelle voci di conto economico le somme da distribuire ai soci a titolo di ristorno.

2. Le somme da distribuire ai soci a titolo di ristorno sono determinate proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici secondo criteri determinati in apposito regolamento.

Titolo VI – Scioglimento

Art. 35. Cause di scioglimento e stato di liquidazione

1. Costituiscono cause di scioglimento della Società:

a) il decorso del termine di durata;

b) il conseguimento dello scopo sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;

c) l'impossibilità di funzionamento o la continua inattività dell'assemblea;

d) la perdita totale del capitale sociale;

e) le ipotesi previste dagli artt. 2437-ter e 2473 c.c.;

f) la riduzione del numero dei soci al di sotto del numero minimo di nove protratta per un anno ovvero la concentrazione della proprietà dell'intera partecipazione in capo ad una sola persona fisica protratta per oltre 6 mesi;

g) la delibera di scioglimento dell'assemblea in sede straordinaria.

2. Verificatasi una causa di scioglimento, il consiglio di amministrazione deve senza indugio accertarla e iscrivere la dichiarazione di accertamento nel registro delle imprese. Nell'inerzia del consiglio di amministrazione, il tribunale competente accerta il verificarsi della causa di scioglimento con decreto e iscrive il decreto nel registro delle imprese su ricorso di ciascun socio o di ciascun amministratore o sindaco.

3. Con l'iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione o del decreto di accertamento della causa di scioglimento, la Società entra in stato di liquidazione.

Art. 36. Procedimento di liquidazione ed estinzione

1. Verificatasi una causa di scioglimento, l'assemblea straordinaria deve nominare uno o più liquidatori; nell'inerzia dell'assemblea, i liquidatori sono nominati dal tribunale su ricorso di ciascun socio o di ciascun amministratore o

sindaco.

2. Con l'adozione della delibera di cui al precedente comma, i liquidatori pongono in essere l'attività di liquidazione del patrimonio e di pagamento dei creditori nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla legge.

3. Una volta ultimata l'attività di liquidazione del patrimonio e di pagamento dei creditori, l'eventuale residuo attivo – dedotto il capitale sociale effettivamente versato eventualmente rivalutato o aumentato e i dividendi eventualmente deliberati e non ancora distribuiti nei limiti sopra indicati – non può essere ripartito tra i soci, ma deve essere devoluto in favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

4. Una volta ultimata l'attività di devoluzione dell'eventuale residuo attivo, i liquidatori devono redigere il progetto di bilancio finale di liquidazione e iscriverlo nel registro delle imprese e, qualora sia approvato dai singoli soci nei termini e secondo le modalità previste dalla legge, devono chiedere la cancellazione della Società dal registro delle imprese e, con la cancellazione, la Società si estingue.

Titolo VII – Disposizioni finali

Art. 37. Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività

1. La Società favorisce il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alle sue attività con meccanismi che consentono a tali soggetti di essere consultati e di esercitare un'influenza nelle decisioni imputabili alla Società.

2. Il coinvolgimento dei lavoratori avviene mediante: a) organizzazione annuale di un incontro aperto ai lavoratori in servizio di condivisione delle finalità dell'impresa sociale e di verifica delle condizioni di lavoro; b) invito annuale ai lavoratori in servizio ad eleggere un rappresentante e a comunicare il suo nominativo all'organo amministrativo; c) invito al rappresentante dei lavoratori a partecipare con diritto di intervento alle decisioni dei soci aventi per oggetto le condizioni di lavoro ovvero l'approvazione annuale del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale; d) invito ai lavoratori in servizio a nominare un amministratore o un sindaco laddove la Società superi due dei limiti indicati dall'art. 2435-bis, co. 1, c.c. ridotti della metà.

3. Il coinvolgimento degli utenti avviene mediante: a) organizzazione annuale di un incontro aperto agli utenti attuali di condivisione delle finalità dell'impresa sociale e di verifica della qualità dei beni forniti e dei servizi erogati; b) invito annuale agli utenti attuali ad eleggere un rappresentante e a comunicare il suo nominativo all'organo amministrativo; c) invito a partecipare con diritto di intervento alle decisioni dei soci aventi per oggetto la qualità dei beni forniti e dei servizi erogati ovvero l'approvazione annuale del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale.

4. Il coinvolgimento degli altri soggetti interessati alle attività della Società avviene mediante l'organizzazione annuale di un incontro aperto al pubblico di condivisione delle finalità dell'impresa sociale e di verifica del gradimento delle attività esercitate dalla Società.

Art. 38. Interpretazione

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti i soci.

2. Lo statuto è interpretato conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di interpretazione della legge e del contratto.

Art. 39. Norme applicabili

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano in quanto compatibili le norme sulla società cooperativa e sulla società per azioni e si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Firmato: ROBERTO ENRICO BARBIERI
FRANCESCO CIRIANNI Notaio